

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1334 del 19/03/2019
Oggetto	FC18T0047. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL FIUME MONTONE NEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (FC). RICHIEDENTE: VODAFONE ITALIA S.P.A. USO: POSA DI INFRASTRUTTURA DI FIBRA OTTICA INTERRATA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1382 del 19/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno diciannove MARZO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Unità Gestione Demanio Idrico**

---

**OGGETTO: CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL FIUME MONTONE NEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (FC)**  
**RICHIEDENTE: VODAFONE ITALIA S.P.A.**  
**USO: POSA DI INFRASTRUTTURA DI FIBRA OTTICA INTERRATA**  
**PRATICA: FC18T0047**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli

incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;

**VISTE** in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 913 del 29 giugno 2009 “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 173 del 17 febbraio 2014 “Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

**VISTA** l’istanza presentata il 18/10/2018, registrata al protocollo Arpae PGFC/2018/17969 in medesima data, con la quale il Sig. Fabio di Sarno (C.F. DSR FBA 73H 23F 839C), in qualità di rappresentante titolato alla firma della Soc. Vodafone Italia S.p.A. (P.IVA 08539010010) con sede legale in Ivrea via Jervis n. 13, ha chiesto la concessione per l’occupazione di un’area demaniale del Fiume Montone per la posa di una infrastruttura di fibra ottica interrata nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole(FC), così come descritto negli allegati tecnici. L’area è identificata al Fg. 28 fronte mappale 388 del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC);

**DATO ATTO:**

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 360 del 14/11/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 4249 del 21/11/2018, trasmessa e registrata con protocollo Arpae PGFC/2018/20027 in data 27/11/2018, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all’art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite all’art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
3. che il Comune di Castrocaro Terme e Terra del sole ha rilasciato il parere favorevole all’intervento con nota acquisita al protocollo in data 29/01/2019 PG/2019/14722;
4. che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l’esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2019/20852 del 07/02/2019;

5. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

**CONSIDERATO:**

- che la Soc. Vodafone Italia S.p.A., in qualità di installatore di infrastrutture elettroniche di telecomunicazioni, è esentata dalla corresponsione del canone di concessione ai sensi dell'art. 93, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche);
- che il deposito cauzionale è definito, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nella misura minima di € 250,00;

**DATO ATTO**, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 04/10/2018 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato, a titolo di deposito cauzionale, l'attestazione del versamento di € 250,00 sul CCP 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 14/03/2019 con bonifico bancario (CRO 1101190730165361);

**RITENUTO:**

- di poter accogliere la concessione richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e nel nulla osta idraulico, atto N. 4249 del 21/11/2018 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere rilasciato dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole acquisito al protocollo con nota PG/2019/14722;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 ovvero fino al 31/12/2037 ai sensi dell' art. 17 comma c) della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

**DATO ATTO** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

**SU PROPOSTA** del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì, appartenente al Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpa di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere alla Soc. Vodafone Italia S.p.A. (P.IVA 08539010010) con sede legale in Ivrea via Jervis n. 13 la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico del Fiume Montone per la posa di una infrastruttura di fibra ottica interrata nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole(FC), così come descritto negli allegati tecnici. L'area è identificata al Fig. 28 fronte mappale 388 del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC). Pratica FC18T0047;
2. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e che avrà una durata non superiore ad anni 19, ovvero fino al **31/12/2037**;
3. di fissare in **€ 250,00 l'importo del deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al

termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;

4. di stabilire che la Soc. Vodafone Italia S.p.A. in qualità di installatore di infrastrutture elettroniche e telecomunicazioni è esentata dalla corresponsione del canone di concessione ai sensi dell'art. 93, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche);
5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
6. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute sia nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 4249 del 21/11/2018, sia nel parere rilasciato dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole che si consegnano in copia semplice al concessionario;
7. di stabilire in 24 mesi la durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione;
8. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
10. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [ngn.iqtconsulting@pec.it](mailto:ngn.iqtconsulting@pec.it) che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

**DI STABILIRE CHE:**

11. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio/ Regionale:
  - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
  - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
12. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
*\*Dr. Carla Nizzoli*

*\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FC18T0047 rilasciata a Vodafone Italia S.p.A. ( P.IVA 08539010010) con sede legale in Ivrea via Jervis n. 13.

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico del Fiume Montone per la posa di una infrastruttura di fibra ottica interrata nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole(FC), così come descritto negli allegati tecnici. L'area è identificata al Fg. 28 fronte mappale 388 del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC). I lavori che verranno compiuti consistono:

- nella posa di pozzetto di manovra affiorante VOD delle dimensioni 90x70 cm, con telaio in calcestruzzo e chiusino in ghisa di adeguate dimensioni, da essere idoneo ad un carico verticale pari a 400 Kg/cmq;
- nella posa di tubo del diametro di 125mm, mediante scavo a cielo aperto, della lunghezza di 2,00 mt., alla profondità di 1,00 mt. dal piano viabile, di collegamento tra il pozzetto di illuminazione pubblica esistente e il pozzetto VOD di nuova posa;
- posa di monotubo del diam. 50mm, mediante perforazione teleguidata (NO-DIG) della lunghezza di 13 mt. Alla profondità variabile da 1,00 mt. a 3,00 mt. dal piano viabile, di collegamento tra il pozzetto VOD di nuova posa e la fine della competenza;
- introduzione cavo in infrastruttura di illuminazione esistente per la lunghezza di 55 mt.

### **Articolo 2**

#### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2037.

### **Articolo 3**

#### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

1. La Soc. Vodafone Italia S.p.A., in qualità di installatore di infrastrutture elettroniche di telecomunicazioni, è esentata dalla corresponsione del canone di concessione ai sensi dell'art. 93, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche).
2. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad €.250,00.
3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

4. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

#### **Articolo 4**

##### **PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE**

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpa, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

#### **Articolo 5**

##### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpa non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto.
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004. l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.**

#### Articolo 6

#### **PRESCRIZIONI DEL NULLA OSTA IDRAULICA E PARERE DEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE**

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 4249 del 21/11/2018, sottoscritto per accettazione, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, e le condizioni e prescrizioni del parere rilasciato dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole acquisito con nota PG/2019/14722 parti integranti del presente atto:

#### **Prescrizioni del Nulla Osta Idraulico**

*“omissis – e di condizionarlo alle seguenti prescrizioni:*

- 1.** *La durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2.** *Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;*
- 3.** *L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali presentati. Il Direttore dei lavori dovrà presentare, a conclusione delle opere, dichiarazione di conformità al progetto concessionato. In particolare, il richiedente, nell'esecuzione dei lavori, dovrà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D. Lgs. n. 81/2008, tenendo sollevata questo Servizio (Autorità idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, dovrà essere preventivamente concessionato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Forlì- Cesena;*
- 4.** ***di stabilire in 24 mesi la durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione;***
- 5.** *La Ditta concessionaria deve fornire un numero telefonico diretto di un proprio servizio d'emergenza, non filtrato, attivo 24 ore tutti i giorni dell'anno all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna sede di Forlì. In caso di chiamata per ragioni di sicurezza, anche preventiva, il concessionario dovrà provvedere all'intervento richiesto nel più breve tempo possibile.*

6. Per l'esecuzione di eventuali lavori di modifica dell'attraversamento, la società dovrà munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dall'Amm.ne concedente. In caso di necessità di intervento urgente di riparazione di guasti agli impianti, la Ditta concessionaria è tenuta a dare all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta;

7. Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 1 marzo al 30 giugno di ogni anno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (ARPAE);

#### **CONDIZIONI GENERALI**

1. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

2. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.

3. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

4. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);

6. Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per le opere già presenti su area di pertinenza idraulica, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della condotta esistente, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio;

7. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

8. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa. – omissis”;

#### **Prescrizioni del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole**

“omissis – In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, con Ns. prot. 13310 del 30/11/2018, si comunica che non vi sono motivi ostativi per cui si rilascia parere favorevole all'intervento indicato.” – omissis”;

## **Articolo 7**

### **RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

## **Articolo 8**

### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

## **Articolo 9**

### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

## **Articolo 10**

### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

## **Articolo 11**

### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**